



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori DE POLI e CASINI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 2018**

Modifiche all’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di installazione e di impiego di apparecchi e congegni per il gioco d’azzardo nei locali pubblici

ONOREVOLI SENATORI. - Negli ultimi anni stiamo assistendo ad un'intensa fase di incentivazione e legalizzazione del gioco d'azzardo. Tutte queste forme di gioco sono ammesse nella maggior parte dei Paesi del mondo: l'indotto economico prodotto è colossale, con un sensibile impatto sociale, e costituisce a tutti gli effetti una fiorente industria (una delle maggiori del pianeta per volume di denaro) soprattutto in Europa, Asia e Stati Uniti d'America.

Anche in Italia il gioco d'azzardo e le scommesse in generale (corse, sport, lotterie) rappresentano un'attività assai praticata; non di meno, tale diffusione ha inevitabilmente comportato un incremento di soggetti precipitati nel vortice delle patologie legate a tale pratica.

Infatti, quello che era stato inventato come un piacevole passatempo ha purtroppo prodotto in alcune persone forme di dipendenza patologiche del tutto simili all'abuso di alcolici o sostanze stupefacenti.

Questi fenomeni sono influenzati sia dalla disponibilità del gioco d'azzardo che dalla durata della disponibilità. Ne consegue che con l'aumento dell'offerta e della disponibilità del gioco d'azzardo legalizzato vi è un correlato aumento di forme di gioco d'azzardo patologico.

Il problema dell'aumento di offerta nel nostro Paese è già stato accennato: a tal proposito non può non sollevare preoccupazioni la circostanza che negli ultimi dieci-quindici anni, anche per effetto dell'introduzione di sempre nuove forme di scommesse, lotterie e giochi elettronici, il fenomeno in Italia ha conosciuto una costante e forte espansione.

Il presente disegno di legge introduce il divieto di installazione dei sistemi di gioco

d'azzardo elettronico (cosiddette *slot-machine*) in luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli e associazioni, nell'intento di rispondere a una pluralità di esigenze.

A livello individuale il divieto si propone di porre rimedio ai gravi effetti che l'assuefazione a queste forme di gioco d'azzardo produce.

Le frequenti ripetizioni di partite e di manovre sempre uguali rischiano di alienare il giocatore dalla realtà, assecondando lo strutturarsi nella sua psiche di comportamenti di natura compulsiva che si accompagnano a:

crescente necessità di aumentare la disponibilità del denaro con cui si gioca per raggiungere i livelli di eccitazione desiderati; ansia e irritabilità in mancanza di gioco d'azzardo;

ricorso a comportamenti illegali quali furti e frodi;

richiesta ad altri di denaro per affrontare i debiti da gioco;

perdita di relazioni importanti a causa del gioco.

A livello collettivo tollerare queste forme di gioco d'azzardo non fa che assecondare la creazione di ambienti che instaurano pericolosi legami con una criminalità organizzata che si è ormai impossessata della gestione di questa proficua attività, che genera essa stessa quella richiesta di liquidità che diviene poi facile preda di quell'usura gestita e controllata dalla criminalità organizzata medesima.

Pertanto, il presente disegno di legge modifica il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, con l'introduzione del divieto

di installazione e di utilizzo di *slot-machine* all'interno dei locali pubblici per mezzo:

dell'abrogazione delle lettere *a)* e *a-bis)* del comma 6 dell'articolo 110, che attualmente considerano lecito, previo rispetto dei limiti e delle condizioni individuati dal legislatore, l'utilizzo delle *slot-machine* nei locali pubblici;

della riconferma di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 110, che recita: «L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie».

Il presente disegno di legge modifica inoltre il già citato articolo 110 prevedendo che chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni da intrattenimento (di cui al comma 5 dell'articolo 110), rispetto ai quali sono fatte salve le sanzioni previste

dal diritto penale per il gioco d'azzardo, o non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nel testo unico e nelle relative disposizioni attuative, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni conformi alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nello stesso testo unico, corrisponde, a fronte delle vincite, premi in denaro o di altra specie diversi da quelli ammessi.

Infine, il disegno di legge introduce la confisca per gli apparecchi e congegni per il gioco d'azzardo e per quelli per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalla normativa vigente o non rispondenti alle caratteristiche indicate dalla legge. Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni suddetti.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. All'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato»;

*b)* al comma 6, le lettere *a)* e *a-bis)* sono abrogate;

*c)* al comma 9:

1) l'alinea è sostituito dal seguente: «In materia di apparecchi e congegni di cui ai commi 5, 6 e 7 si applicano le seguenti sanzioni:»;

2) la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni di cui al comma 5, con riferimento ai quali sono fatte salve le sanzioni previste dal diritto penale per il gioco d'azzardo, o apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pub-

blici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in denaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi»;

d) il comma 9-*bis* è sostituito dal seguente:

«9-*bis*. Per gli apparecchi e i congegni di cui al comma 5 e per quelli per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detti commi, è disposta la confisca ai sensi dell'articolo 20, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le modalità stabilite dal provvedimento stesso».





€ 1,00